

R.G. GSN n.15/2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca DECISIONE

Segnalante: A.S.D. La Bosana, in persona del Presidente pro tempore.

Parti interessate: *-omissis-* (tessera FISE n. *-omissis-*); Italia Endurance A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Simona Zucchetta.

Evento: Campionato Italiano di Endurance U14, svoltosi in San Rossore di Pisa nei giorni 2-5 giugno 2022.

L'8 giugno 2022 il Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche ha demandato al Giudice Sportivo Nazionale di valutare e decidere su un quesito posto il 6 giugno 2022 da parte del Presidente dell'A.S.D. LA BOSANA, Franco Circolani, relativamente ai criteri di partecipazione ai campionati italiani e, nello specifico, della "...amazzone -omissis-, attuale vincitrice del titolo di Campionessa Italiana cat. Cen B/R Under 14, ...nata in Francia e risulta di nazionalità sportiva Francese", concludendo domandando se fosse "...corretto che un Titolo di Campione Italiano venga assegnato a un cavaliere straniero?".

Considerato che la presunta posizione irregolare dell'atleta -omissis- avrebbe potuto inficiare la classifica finale del Campionato Italiano di Endurance U14 e che, per tale irregolarità, avrebbe potuto altresì rispondere l'Ente di appartenenza, Italia Endurance A.S.D., che ha provveduto all'iscrizione della tesserata minore alla manifestazione, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 22, 34, 37 e 39 del Regolamento di Giustizia (in breve RdG), ha fissato la data per l'adozione della decisione per il giorno 25 giugno 2022, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie e documenti.

In data 23 giugno 2022 è pervenuta memoria difensiva da parte dell'Italia Endurance A.S.D., per il tramite del nominato difensore, nella quale viene contestato ogni addebito loro attribuito e precisato che "Il campionato al quale ha preso parte la sig. na -omissis-, è un campionato tipo "open", come dimostra il programma della manifestazione (doc. 2) ed in quanto tale aperto anche ad atleti stranieri; infatti, il criterio da applicarsi, per analogia, è quello di cui all'art. 28 del Regolamento Endurance 2022 (REGOLAMENTO TIPO PER I CAMPIONATI REGIONALI), secondo il quale, al I comma: "La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi saranno riservati ai binomi con cavaliere della specifica Regione". La parte ha concluso sostenendo che l'iscrizione della minore non possa "...essere passibile di alcuna censura..." e che pertanto lo stesso Ente debba venire assolto. In subordine, ha chiesto applicarsi le attenuanti di cui all'art. 14 RdG e, in via istruttoria, ha chiesto l'audizione del signor Massimo Nova, Capo Dipartimento Endurance della FISE, presente al Concorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della regolamentazione federale applicabile al caso di specie, emerge come alcuna irregolarità possa essere ravvisata nella vittoria di un Campionato italiano da parte di un'atleta con



nazionalità straniera, tesserata F.I.S.E., residente in Italia, con ogni conseguenza che ne deriva sulla validità della classifica finale.

Ebbene l'articolo 368 del Libro VII Norme Generali relative a Cavalli e Cavalieri, intitolato "Cavalieri stranieri residenti in Italia" prevede che "I cavalieri stranieri con residenza anagrafica in Italia sono equiparati ai fini della partecipazione a manifestazioni in Italia ai cavalieri italiani, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva." (368.1), "La loro partecipazione alle manifestazioni nazionali è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione a montare da parte della F.I.S.E." (368.2), e che "In ogni caso i cavalieri stranieri non possono partecipare ai Campionati Italiani e Regionali assoluti di categoria, salvo differente espressa previsione dei singoli Regolamenti di disciplina sportiva." (368.3).

Solamente sulla scorta del terzo comma rileverebbe un'apparente preclusione alla partecipazione dei cavalieri stranieri ai Campionati Italiani e Regionali assoluti di categoria, tuttavia, la frase di chiusura "salvo differente espressa previsione dei singoli Regolamenti di disciplina sportiva" lascerebbe aperta tale possibilità.

La risposta al quesito posto dal Presidente dell'A.S.D. La Bosana, si rinviene dunque dal Regolamento di disciplina Endurance che chiarisce in modo indubbio la possibile partecipazione di un'atleta straniera. Nello specifico, l'art. 4.1) intitolato "Partecipazione dei cavalieri alle gare di endurance" prevede che "Per i cavalieri stranieri, nel caso di partecipazione a gara internazionale vige il regolamento internazionale, mentre nel caso di gara nazionale o regionale, i cavalieri stranieri sono equiparati ai cavalieri italiani e pertanto devono avere le autorizzazioni a montare (o idonea licenza d'ospite) e le qualifiche indicate nei successivi paragrafi."

Anche il richiamo al tipo di Concorso "open" evidenziato dall'Italia Endurance A.S.D. nella propria memoria coglie nel segno.

A fronte di quanto sopra, tenuto conto che l'atleta prima dell'inizio del Concorso era in possesso di regolare autorizzazione a montare e relativa qualifica, ne deriva che la stessa avesse tutto il diritto a partecipare a tale evento nazionale. Pertanto, alcuna responsabilità è da attribuire all'atleta e all'Ente di appartenenza Italia Endurance A.S.D. che ha provveduto ad iscrivere la minore alla competizione.

P Q M

Il Giudice Sportivo Nazionale,

DISPONE

il non luogo a procedere nei confronti della minore **-omissis-** (tessera FISE n. -omissis-) e dell'**Italia Endurance A.S.D.,** in persona del legale rappresentante *pro tempore,* Simona Zucchetta.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 25 giugno 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca